



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3: “REGOLAMENTO REGIONALE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI” – e ss.mm.ii.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 30 dicembre 2015

*Si assegna il numero 1 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2016*

*Publicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 12
del 10 febbraio 2016 – Parte I*

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

Modifica al Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 -"Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" - e ss.mm.ii.,

Articolo Unico

L'allegato 2, del R.R. n.3/08, intitolato "Allegato B - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità" è sostituito dall'allegato di seguito riportato.

ALLEGATO B - PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Considerate le modifiche introdotte all'allegato IV della parte seconda del D.Lgs. 152/06 dalla normativa nazionale (Leggi 99/2009, 214/2012, 98/2013) e, nello specifico, dal Decreto 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ferme restando le condizioni di applicabilità delle riduzioni delle soglie previste dai paragrafi 4.1 e 4.2 dell'Allegato unico del citato DM, i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, con indicazione dei criteri di localizzazione dei progetti e dell'applicabilità del dimezzamento delle soglie (mediante apposizione del simbolo "X"), sono i seguenti:

Punto	PROGETTI SOTTOPOSTI A SCREENING DI VIA	APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE, CONFORMEMENTE AL DECRETO N. 52 DEL 30 MARZO 2014, PER LA RIDUZIONE DEL 50% DEI VALORI SOGLIA PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA DEI PROGETTI INCLUSI NELL'ALLEGATO IV, PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06									
	CRITERI DI LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI	4.3.1	4.3.2	4.3.3_A	4.3.3_B	4.3.4	4.3.5	4.3.6_A	4.3.6_B	4.3.7	4.3.8
	AMBITO	ZONE UMIDE	ZONE COSTIERE	ZONE MONTUOSE	ZONE FORESTALI	RISERVE E PARCHI NATURALI ZONE PROTETTE AI SENSI DELLE NORME NAZIONALI	ZONE PROTETTE SPECIALI (SIC - ZPS - ZSC)	ZONE A STANDARD DI QUALITA' SUPERATI ARIA AMBIENTE	ACQUE DOLCI, COSTIERE E MARINE - ZONE VULNERABILI NITRATI	ZONE A FORTE DENSITA' DEMOGRAFICA	ZONE DI IMPORTANZA STORICA, CULTURALE O ARCHEOLOGICA
1	1. Agricoltura										
1a	a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;	X	X	X	X	X	X		X	X	X
1b	b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;	X	X escluso forestazione			X	X			X	X
1c	c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1d	d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;	X	X	X	X	X	X			X	X
1e	e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;	X		X	X	X	X		X	X	X
1f	f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.	X	X	X	X	X	X			X	X
2	2. Industria energetica ed attività estrattiva										
2a	a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;	X	X	X	X	X	X	X		X	X

2b	b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;	X	X	X	X	X	X			X	X
2c	c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;	X	X	X	X	X	X			X	X
2d	d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;	X	X	X	X	X	X			X	X
2e	e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;	X	X	X	X	X	X			X	X
2f	f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;	X	X	X	X	X	X			X	X
2g	g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;	X	X	X	X	X	X			X	X
2h	h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;	X	X	X	X	X	X			X	X
2i	i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;	X	X	X	X	X	X			X	X
2l	l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;	X	X	X	X	X	X			X	X
2m	m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;	X	X		X	X	X			X	X
2n	n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.	X	X	X	X	X	X			X	X
3	3.Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali										
3a	a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3b	b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3c	c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora, - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;	X	X	X	X	X	X			X	X

3d	d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3e	e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3f	f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m ³ ;	X	X	X	X	X	X			X	X
3g	g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;	X	X	X	X	X	X			X	X
3h	h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;	X		X	X	X	X			X	X
3i	i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;	X	X	X	X	X	X			X	X
3l	l) cockerie (distillazione a secco di carbone);	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3m	m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3n	n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3o	o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
3p	p) impianti destinati alla produzione di clinkler (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione da oltre 50 tonnellate al giorno.	X	X	X	X	X	X	X		X	X
4	4. Industria dei prodotti alimentari										
4a	a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;	X	X	X	X	X	X			X	X
4b	b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;	X	X	X	X	X	X			X	X
4c	c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;	X	X	X	X	X	X			X	X
4d	d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;	X	X	X	X	X	X			X	X
4e	e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50 .000 m ³ di volume;	X	X	X	X	X	X			X	X

4f	f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;	X	X	X	X	X	X			X	X
4g	g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;	X	X	X	X	X	X			X	X
4h	h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
4i	i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.	X	X	X	X	X	X	X		X	X
5	5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta										
5a	a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
5b	b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;	X	X	X	X	X	X	X		X	X
5c	c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;	X	X	X	X	X	X			X	X
5d	d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.	X	X	X	X	X	X	X		X	X
6	6. Industria della gomma e delle materie plastiche										
6a	a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.	X	X	X	X	X	X	X		X	X
7	7. progetti di infrastrutture										
7a	a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;	X	X	X	X	X	X			X	X
7b	b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;	X	X	X	X	X	X				X
7c	c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;	X	X		X	X	X			X	X
7d	d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;	X	X		X	X	X			X	X

7e	e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;	X	X	X	X	X	X			X	X
7f	f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;	X	X	X	X	X	X			X	X
7g	g) strade extraurbane secondarie;	X	X	X	X	X	X			X	X
7h	h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri;	X	X	X	X	X	X				X
7i	i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;	X	X	X	X	X	X			X	X
7l	l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;	X	X	X	X	X	X			X	X
7m	m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;	X	X	X	X	X	X			X	X
7n	n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;	X	X	X	X	X	X			X	X
7o	o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;	X	X	X	X	X	X			X	X
7p	p) aeroporti;	X	X	X	X	X	X			X	X
7q	q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;	X		X	X	X	X			X	X
7r	r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);	X	X	X	X	X	X	X applicazione limitata a impianti incenerimento		X	X
7s	s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	X	X	X	X	X	X	X applicazione limitata a impianti incenerimento		X	X
7t	t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m ³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	X	X	X	X	X	X			X	X

7u	u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m ³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);	X	X	X	X	X	X			X	X
7v	v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;	X	X	X	X	X	X			X	X
7z	z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km;	X	X	X	X	X	X			X	X
za	z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	X	X	X	X	X	X			X	X
zb	z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	X	X	X	X	X	X			X	X
8	8. Altri progetti										
8a	a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 30 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m ³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;	X	X	X	X	X	X			X	X
8b	b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;	X	X	X	X	X	X			X	X
8c	c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;	X	X	X	X	X	X			X	X
8d	d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m ² ;	X	X	X	X	X	X			X	X
8e	e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m ² di superficie impegnata o 50.000 m ³ di volume;	X	X	X	X	X	X	X per emissioni significative inquinanti oggetto di superamento		X	X
8f	f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;	X	X	X	X	X	X	X per emissioni significative inquinanti oggetto di superamento		X	X
8g	g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m ³ ;	X	X	X	X	X	X			X	X
8h	h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;	X		X	X	X	X			X	X
8i	i) cave e e torbiere;	X	X	X	X	X	X			X	X
8l	l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno	X	X	X	X	X	X			X	X

	di materie prime lavorate;										
8m	m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;	X	X	X	X	X	X			X	X
8n	n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;	X	X	X	X	X	X			X	X
8o	o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;	X	X	X	X	X	X			X	X
8p	p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;	X	X	X	X	X	X			X	X
8q	q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;	X	X	X	X	X	X			X	X
8r	r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;	X	X	X	X	X	X			X	X
8s	s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.	X	X	X	X	X	X			X	X
8t	t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV (parte seconda del D.Lgs. 152/2006) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).	X	X	X	X	X	X			X	X

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 9 febbraio 2016

OLIVERIO